

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N.16 del 27.01.2021

OGGETTO: Estensione del servizio di somministrazione lavoro affidato a Randstad Italia Spa. Proroga fino al 28.02.2021 del servizio affidato con determinazione n. 99 del 21.08.2000 per la somministrazione risorsa categoria D1 destinata all'Area tecnica in temporanea sostituzione della dipendente in congedo di maternità.

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 18 del 22.01.2020 con la quale:

- è stato avviato il procedimento per l'affidamento del servizio di acquisizione di una risorsa in somministrazione con profilo amministrativo-contabile, categoria giuridica C1, da destinare al Servizio Adempimenti contabili, Area Amministrativa, mediante contratto di somministrazione lavoro con decorrenza da 01.03.2020 e scadenza massima di 12 mesi, per una durata massima di n. 30 ore settimanali;
- è stato approvato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse con preventivo di spesa, ad esito del quale selezionare l'operatore con cui stipulare una trattativa diretta sul Mepa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 41 del 21.02.2020 con la quale il suddetto servizio è stato affidato all'operatore economico Randstad Italia spa ed è stato deciso di stipulare un contratto di somministrazione lavoro con decorrenza da 01.03.2020 e per una durata di n. 22,5 ore settimanali con riserva di successive integrazioni;

CONSIDERATO CHE con determinazione del Direttore Generale n. 54 del 23.03.2020 è stato stabilito di estendere, ai sensi del comma 12 dell'art. 106, l'esecuzione del servizio affidato con la determina N. 41/2020 per ulteriori 6 ore, pari al 20% del numero di ore previsto nell'avviso di selezione, portando a 36 ore il numero massimo di ore settimanali oggetto della prestazione in somministrazione, ferme restando tutte le altre condizioni del contratto di affidamento del servizio in oggetto;

RICHIAMATO il Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, nella versione aggiornata approvata con provvedimento del Consiglio Direttivo N. 1 del 08.04.2020, ed in particolare i seguenti passaggi:

Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del CCNL 21.05.2017 l'esigenza di sostituzione di una dipendente in congedo per maternità legittima il ricorso ad un'assunzione a tempo determinato, anche nella forma della somministrazione;

Nel complesso le assunzioni a tempo determinato o in somministrazione non possono superare i limiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 50, che fissano un tetto del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio a inizio esercizio, con arrotondamento all'unità inferiore o superiore più vicina. Dato che a inizio anno erano in servizio 8 dipendenti a tempo indeterminato, il numero massimo di assunzioni a tempo determinato consentito per il 2020 è pari a 2 unità, e quindi una ulteriore oltre alla risorsa già assunta in somministrazione nel mese di marzo;

Ulteriore vincolo alle assunzioni a tempo determinato è posto dai limiti alla spesa per personale flessibile di cui al comma 28 dell'art. 9 del DL 78/2010. Per l'anno 2020 residuano margini di spesa a tale titolo che consentono un'assunzione con orario part-time entro i limiti di durata del congedo di maternità;

Nel rispetto dei vincoli posti dalle richiamate disposizioni, si procederà all'acquisizione, per il tramite di un'agenzia interinale, di una risorsa in somministrazione con orario part-time da assegnare all'Area Tecnica, con decorrenza dall'avvio del congedo di maternità e per la durata dello stesso;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016, in base al quale *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ...ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera...

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 secondo cui *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica."*

DATO ATTO CHE con decorrenza dall'11.06.2020 è iniziato il congedo di maternità di una dipendente di categoria D1 assegnata all'Area Tecnica;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 99 del 21.08.2020 con la quale, al fine di sostituire temporaneamente la suddetta dipendente durante il periodo di congedo per maternità, è stato deciso di estendere il servizio affidato all'agenzia interinale Randstat Italia Spa, ai sensi del comma 1 lett.c dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e nel rispetto del limite di cui al comma 7 del medesimo articolo, acquisendo una seconda risorsa in somministrazione di categoria D1, per un periodo di 3 mesi con decorrenza dall'01.10.2020, con orario part-time di 24 ore settimanali, per una spesa aggiuntiva di euro 7.530,00, di cui:

- costo del personale per euro 6.630,00 al cap. 420 "Forme di lavoro flessibile" - Missione 9 Programma 3 esercizio 2020;
- margine agenzia per euro 900,00 al cap 702 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" - Missione 9 Programma 3 esercizio 2020;

CONSIDERATO CHE con l'estensione del servizio disposta dalla determina n. 99/2020 si è dato atto del rispetto delle condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) e del comma 7, in quanto il valore aggiornato dell'appalto per l'affidamento del servizio all'agenzia interinale Randstat (al netto IVA) risultava pari a € 46.338,17, con un incremento del 42,6% rispetto al valore dell'appalto originario;

DATI ATTO CHE, successivamente all'adozione della decorrenza dell'incarico, è subentrata l'esigenza prioritaria di destinare all'Area amministrativa anziché all'Area Tecnica la seconda risorsa in somministrazione per un periodo di 3 mesi, rimodulandone il profilo a C1 con conseguente possibilità di aumentare l'orario part-time a 25 ore settimanali, senza incremento della spesa complessiva di euro 7.530,00 impegnata con la determinazione N. 99/2020;

VISTA la richiesta avanzata dall'Autorità a Randstad con nota prot. 5044 29.09.2020, a cui ha fatto seguito la stipula del secondo contratto di somministrazione per la durata di 3 mesi con decorrenza dal 12.10.2020;

CONSIDERATO CHE

- la predetta dipendente dell'Area Tecnica ha comunicato con e-mail del 29.12.2020 (prot. 6808/2020) l'intenzione di voler fruire del periodo di astensione facoltativa per maternità, nonché di ferie arretrate, fino a tutto il mese di gennaio 2021;
- in ragione di ciò, con determinazione n. 260 del 30.12.2020 è stato esteso al 31.01.2021 l'utilizzo della seconda risorsa in somministrazione con conseguente ulteriore estensione dell'affidamento del servizio di somministrazione lavoro all'Agenzia interinale Randstad Italia Spa, per una spesa aggiuntiva a carico del bilancio 2021 preventivata in 540,00 euro;

DATO ATTO CHE anche per tale ulteriore estensione si sono verificate le condizioni di cui:

- all'art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016, in quanto l'esigenza di prorogare fino al 31.01.2021 la somministrazione di una seconda risorsa è subentrata per effetto di una circostanza sopravvenuta (la citata comunicazione di una dipendente di voler prorogare il congedo di maternità con e-mail del 29.12.2020) che può essere oggettivamente considerata "imprevista ed imprevedibile" all'atto dell'affidamento all'operatore economico Randstad Italia spa;
- All'art. 106 comma 7, in quanto il valore aggiornato dell'appalto per l'affidamento del servizio all'agenzia interinale Randstad (al netto IVA) risultava pari a € 46.878,00, con un incremento del 44% rispetto al valore dell'appalto originario;

CONSIDERATO CHE la predetta dipendente dell'Area Tecnica ha comunicato con e-mail del 29 gennaio

2021 (prot. 623) e mail del 10 febbraio 2021 (prot. 902) l'ulteriore intenzione di voler fruire del periodo di astensione facoltativa per maternità, nonché di ferie arretrate, fino a tutto il mese di febbraio 2021;

CONSIDERATO CHE in ragione di ciò si ritiene necessario estendere al 28.02.2021 l'utilizzo della seconda risorsa in somministrazione con conseguente ulteriore estensione dell'affidamento del servizio di somministrazione lavoro all'Agenzia interinale Randstad Italia Spa, per una spesa aggiuntiva a carico del bilancio 2021 preventivabile in euro 1.825,00 così articolata:

- Costo del personale euro 1.530,00
- Margine agenzia euro 165,00
- Irap sul costo del personale 130,00

DATO ATTO CHE anche per tale ulteriore estensione si sono verificate le condizioni di cui:

- all'art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016, in quanto l'esigenza di prorogare fino al 28.02.2021 la somministrazione di una seconda risorsa è subentrata per effetto di una circostanza sopravvenuta (la citata comunicazione di una dipendente di voler prorogare il congedo di maternità) che può essere oggettivamente considerata "imprevista ed imprevedibile" all'atto dell'affidamento all'operatore economico Randstad Italia spa;
- All'art. 106 comma 7, in quanto il valore aggiornato dell'appalto per l'affidamento del servizio all'agenzia interinale Randstad (al netto IVA) risulta ora pari a € 48.703,00 con un incremento del 49,90 % rispetto al valore dell'appalto originario;

VISTI

- la Delibera di Assemblea n° 35 del 18.12.2020 con cui si approva il Bilancio di previsione 2021 ed il triennale 2021-2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023 approvato con Determina del Direttore Generale n. 269 dell'31.12.2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) di estendere il servizio affidato a Randstad Italia Spa con determinazione n. 99 del 21.08.2000 per la somministrazione di una risorsa di categoria C1 destinata all'Area amministrativa in temporanea sostituzione della dipendente in congedo di maternità fino al 28.02.2021;
- 3) di impegnare la spesa aggiuntiva di euro 1.825,00 per il servizio di cui al punto 2 imputandola nel seguente modo:
 - costo del personale euro 1.530,00 alla Missione 9 Programma 3 capitolo 420 "Forme di lavoro flessibile" esercizio 2021;
 - margine di agenzia euro 165,00 alla Missione 9 Programma 3 capitolo 702 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" esercizio 2021.
 - Irap sul costo del personale euro 130,00 alla Missione 9 Programma 3 capitolo 420 "Forme di lavoro flessibile" esercizio 2021;

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 27.01.2021:

- ☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☒ per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima

OGGETTO: Estensione del servizio di somministrazione lavoro affidato a Randstad Italia Spa. Proroga fino al 28.02.2021 del servizio affidato con determinazione n. 99 del 21.08.2000 per la somministrazione risorsa categoria D1 destinata all'Area tecnica in temporanea sostituzione della dipendente in congedo di maternità.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data __27.01.2021

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000

Data 27.01.2021

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.